

Reg. Pubbl. N.
Data

Deliberazione N. 236
Del 22-10-2013



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi - Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 - comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013). Individuazione soggetti competenti all'avvio del procedimento e all'irrogazione della sanzione. Integrazione.

L'anno duemilatredecim addì ventidue del mese di ottobre nella Residenza Municipale. Vista la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 08,30 .

Eseguito l'appello, risultano:

1	- AZZOLINI GIOVANNI	Sindaco
2	- BOARINA GIANNINO	Assessore Del.
3	- BORTOLATO DAVIDE	Assessore
4	- COPPARONI GIORGIO	Assessore
5	- SEVERONI FEDERICO	Assessore
6	- TRONCHIN LUCIA	Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totali presenti: 6
Totali assenti: 0

Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune.
Assume la presidenza il sig. - Giovanni Azzolini nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 11:30.

Oggetto: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi – Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 – comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013). Individuazione soggetti competenti all'avvio del procedimento e all'irrogazione della sanzione. Integrazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il

Decreto legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'Articolo 14 -“Obblighi di pubblicità concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” che testualmente recita.

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) il curriculum;*
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.*

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Richiamato l'art. 22 del D.Lgs 33/2013 rubricato: “ Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato” che testualmente recita:

“ 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;*

- b) *l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;*
- c) *l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;*
- d) *una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.*

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 15 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate. "

Richiamato altresì l'art. 47 del decreto sopra indicato, rubricato: "Sanzioni per casi specifici":

" 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all' articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22 comma 2 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. "

Richiamato altresì il terzo comma dell'articolo 49 –"Norme transitorie e finali"che prevede che :

“le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

VISTE le seguenti deliberazioni della CIVIT:

- n. 50 datata 04/7/2013, contenente le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

- n. 65 datata 31/7/2013, relativa all’ “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”, dalla quale si evince: “... sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti.”

“Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.”

“In assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione transitoria, gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013). A favore di questa interpretazione si consideri che l’art. 49, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce

che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all’art. 14 “si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L’applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione.

Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, comma 2) non riguarda, infatti, la decorrenza dell’entrata in vigore dell’obbligo ma è da intendersi riferito esclusivamente all’attuazione della disposizione successivamente alle elezioni.”;

- n. 66 datata 31/7/2013, relativa all’ “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)”, dalla quale si rileva:

“L’art. 47 del d.lgs n. 33/2013 introduce uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47, c. 2, ultimo periodo, del medesimo decreto.”

“... i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico sono tenuti a comunicare i suddetti dati al Responsabile della trasparenza, o ad altro soggetto individuato dal programma triennale per la trasparenza” Analogamente gli amministratori societari hanno l’obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopraccitati al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico, o ad altro soggetto individuato dal programma per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna.

L’inadempimento a carico degli amministratori societari si configura, in caso di mancata pubblicazione dei dati, entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per l’indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, “I dati e le informazioni di cui agli artt. 14, 22 c. 2, 47 c. 2, secondo periodo, sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.”

L’articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra illustrati.

“... in caso di mancata o incompleta comunicazione, l’irrogazione, a carico del responsabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la

pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessato."

"La sanzione pecuniaria di cui sopra è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico."

"qualora il Responsabile della trasparenza ... non riceva i dati che i soggetti sono tenuti a comunicare per la pubblicazione, ovvero il Responsabile della trasparenza o l'OIV accertino che il responsabile

della pubblicazione – qualora diverso dal Responsabile della trasparenza in base agli atti sopra citati non ha provveduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui all'art. 14, sono tenuti a segnalare alla CIVIT l'inadempimento rilevato. Il Responsabile è tenuto, altresì, a comunicare l'eventuale successivo adempimento."

"le sanzioni "sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18."

"In base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18)."

"In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione di norma, e compatibilmente con l'autonomia riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina. L'adozione del regolamento deve essere tempestiva."

"Si evidenzia che il procedimento per l'irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte della CIVIT, dell'OIV e del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione."

"Gli OIV o strutture con funzioni analoghe, a norma dell'art. 14, lett. g) del d.lgs. n. 150/2013, accertano d'ufficio la mancata pubblicazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla presente delibera, o a seguito di richiesta da parte della CIVIT, o di segnalazione del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione, di privati cittadini o, comunque, secondo quanto previsto nei sistemi di monitoraggio e vigilanza interna definiti dalle amministrazioni e descritti nel programma triennale della trasparenza e integrità nei sistemi di monitoraggio ivi illustrati (v. delibera CIVIT n. 50/2013)."

Considerate le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, ed, in particolare, gli articoli 11, 14, 17 e 18 in conformità alle cui disposizioni è da disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013;

Premesso che l'ufficio preposto all'irrogazione di sanzioni disciplinari è costituito dal Direttore Generale, dal Segretario Generale, dal Dirigente del 1° Settore e in qualità di componente supplente, il dirigente del 3° Settore;

Ritenuto doveroso integrare il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi al fine determinare le modalità e gli adempimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dalle su riportate disposizioni legislative, in conformità alle direttive impartite dalla CIVIT con le su citate deliberazioni;

Verificato altresì che la norma da ultimo citata prevede la separazione funzionale tra il soggetto che compie l'istruttoria ed il soggetto competente ad irrogare la sanzione pecuniaria;

Richiamato l'art. 43 del D.lgs 33/2013;

Accertato che alla data odierna non è ancora stato aggiornato il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità;

Ritenuto opportuno, in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 individuare, quale soggetto competente ad avviare il procedimento relativo alla violazione degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 14 e 22 del D.lgs. 33/2013 il Segretario Generale, nominato Responsabile Anticorruzione ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della L. 190/2013, con provvedimento sindacale n. 19 in data 27.03.2013 ed il soggetto competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie, ai sensi del 3 comma dell'art. 47 del D.Lgs 33/2013 l'Ufficio di Disciplina;

Visto il D.Lgs 33/2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente regolamento dei controlli interni è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'Azione amministrativa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 2 ultimo capoverso del vigente regolamento sui controlli interni (Allegato A del regolamento di contabilità) sul presente procedimento è stata rilasciata la presa d'atto da parte del Responsabile Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 47 del più volte citato D.Lgs 33/2013 in tema di applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza disponendo che:
 - a) il soggetto competente all'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione è il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione;
 - b) il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l'Ufficio di Disciplina;
 - c) di dare atto che per il procedimento sanzionatorio di cui al presente provvedimento si applicano le norme contenute nella legge 689/1981, in quanto compatibili;
 - d) di dare atto che le sanzioni per omessa o incompleta pubblicazione variano da euro 500 a euro 10.000;
- 2) di dare atto che le disposizioni di cui al punto precedente costituiscono articolo unico allegato al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 3) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per ottemperare alle disposizioni di legge e di regolamento.

OGGETTO: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi - Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 - comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013). Individuazione soggetti competenti all'avvio del procedimento e all'irrogazione della sanzione. Integrazione.

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Segretario Generale - Alessandra Capaccioli del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale,

Esperita l'istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 22 ottobre 2013

Il Segretario Generale
- Alessandra Capaccioli

ALLEGATO "1/C" alla deliberazione di G.C.

n. 236

del 22-10-2013

OGGETTO: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi - Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 - comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013). Individuazione soggetti competenti all'avvio del procedimento e all'irrogazione della sanzione. Integrazione.

PRESA D' ATTO ai sensi art. 2) Allegato A al vigente regolamento di contabilità

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto per la quale il Dirigente di Settore ha espresso il prescritto parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26/2000, come modificato dal D.Lgs. 174/2012;

Prende atto dell'attestazione resa dalla quale risulta che l'assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Mogliano Veneto, 22 ottobre 2013

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZI FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to - Giovanni Azzolini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alessandra Capaccioli

CERTIFICAZIONE

- la presente deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 22-10-2013 ;
- Viene affissa all'Albo Pretorio Comunale dal _____ ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs 267/2000);

Mogliano Veneto, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Alessandra Capaccioli)

La presente delibera è divenuta esecutiva per:

- Pubblicazione all'albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni;
- Dichiarazione di immediata esecutività;

Mogliano Veneto, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Alessandra Capaccioli)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Lucia Secco)

